



REGIONE DEL VENETO



Piscine ad uso natatorio

INQUADRAMENTO GIURIDICO ED OPERATIVITÀ

Seminari regionali per gestori di piscine 2007
Garda 13/04, Jesolo 03/05, Caorle 10/05, Chioggia 22/06



Giovanna Frison - Michele Liessi
Regione del Veneto - Servizio Igiene Pubblica e Ambiente



OGGI la disciplina di riferimento è...

L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003

Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03 Marzo 2003

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 gennaio 2003

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.



IN PRECEDENZA la disciplina era...

Ministero della Sanità
Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI

N. 400.6/5.AG/1790
Disposta al foglio del N. 128

CIRCOLARE N. 128
OGGETTO: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.

MINISTERO DELLA SANITÀ
Ufficio del Medico Provinciale
TREVISO
N. 4674 Div. 26 LUG. 1971
Serie 7 Cat. 2 Fasc. 16

Roma 16 luglio 1971

AI MEDICI PROVINCIALI
LORO SEDI

S. P. C.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
ROMA

AL COMMISSARIO DELLO STATO DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
TRIESTE

AI COMMISSARI GOVERNATIVI PRESSO LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI

AL MEDICO REGIONALE VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL CONTI
ROMA

Come è noto le SS.LL., quali componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e a norma dell'art. 104 della circolare n. 16 del 15.2.1951 del Ministero dell'Interno, dettano prescrizioni in merito al ricambio dell'acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolazione e trattamento delle acque di dette piscine.

Agli Ufficiali Sanitari spetta poi la vigilanza relativa alla attuazione di dette prescrizioni e la sorveglianza igienico-sanitaria di tali impianti.

la Circolare Min. Sanità n. 128 del 16/7/1971

E' stato il primo documento a fornire specifiche indicazioni **sull'igiene delle piscine.**

Ha avuto il merito di introdurre **nuovi elementi** come le caratteristiche dell'acqua, il controllo dei bagnanti e indicazioni per la vigilanza sanitaria.



Due aspetti **NEGATIVI** della Circolare 128...



MANCANZA DI FORZA GIURIDICA

nei confronti del privato (gestore della piscina)

CONTROLLI A CARICO DELLE Ulss

eccetto cloro e presenza bagnanti...

Conseguenza:

**Deresponsabilizzazione dei gestori
rispetto alla necessità di controlli interni**



Nel 1991 vi fu un primo tentativo di disciplina organica:

l'Atto d'Intesa Stato Regioni 11 luglio 1991

(S.O. n. 32 alla G.U. n.39 del 17 febbraio 1992)

Sul piano dei contenuti si presentava fin troppo dettagliato, ma...

*“...manifestava numerose incongruenze e contraddizioni che lo rendevano **inapplicabile** nella maggior parte delle realtà locali...”*

(atti della giornata di studio tra regioni - Venezia il 26/6/1992)

**VENNE RITIRATO L'ANNO SUCCESSIVO
dallo stesso Ministero della Sanità**



L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003

Ha consentito allo Stato

di **DETERMINARE i parametri igienico ambientali** quali livelli minimi di assistenza da rispettare **su tutto il territorio nazionale**

alle Regioni


di **CONDIVIDERE i principi generali** su cui si fonderanno le leggi regionali:

- autocontrollo
- dotazione di personale
- nuovo concetto di controllo esterno



I CONTROLLI

NOVITÀ dell'Accordo 2003: NETTA SEPARAZIONE





IL RECEPIMENTO REGIONALE

La D.G.R. n. 1173 del 18 aprile 2003

- **recepisce** l'Accordo che diventa *atto amministrativo*
- dispone **applicazione parametri e controlli interni**
- **conferma** la competenza delle ULSS per la vigilanza
- **dichiara superati** la Circolare n.128/71 e l'Atto d'Intesa del 1992.



IL RECEPIMENTO REGIONALE



Il Progetto Piscine DGR 3583 del 28/11/2003
ha avviato alcune iniziative:

- la formazione dei professionisti sanitari,
- la costituzione della banca dati,
- la sperimentazione dei parametri microclimatici presso le piscine pubbliche,
- iniziative di comunicazione dell'utente



IL RECEPIMENTO REGIONALE

È inoltre stato predisposto un testo per un **progetto di disegno di Legge Regionale** già condiviso con le Associazioni di categoria e con i Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS

Sarà presentato all'attenzione della Giunta Regionale una volta conclusa l'istruttoria tecnica.



CONTENUTI

dell'Accordo 16 gennaio 2003

Responsabilità del Gestore tra discrezionalità e vincoli



DISCREZIONALITÀ

nella gestione della piscina rispetto a

DOTAZIONE DI PERSONALE

punto 4 numero addetti

AUTOCONTROLLO

punti 6 / 7 tipologia documenti

REQUISITI STRUTTURALI e IMPIANTISTICI

punto 6 progettazione e manutenzione

LE ANALISI

programmazione e tempistica



DOTAZIONE DI PERSONALE

**L'Accordo 2003 (e il DDL)
individua le “figure professionali”**

Il Responsabile della piscina (gestore)

L'Assistente bagnanti

L'Addetto agli impianti tecnologici



L'ASSISTENTE BAGNANTI

- è abilitato alle operazioni di **salvataggio e di primo soccorso** ai sensi della normativa vigente...
- **vigila ai** fini della sicurezza sulle attività **in vasca e negli spazi perimetrali**
- deve **sorvegliare gli utenti**, principalmente con **azioni educative**.



L'ASSISTENTE BAGNANTI

In mancanza di norme regionali specifiche, il gestore della piscina è comunque responsabile della formazione e dell'aggiornamento dell'assistente bagnanti ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati.

Le funzioni di assistente bagnanti **possono essere svolte dal responsabile della piscina purché in possesso delle relative abilitazioni ovvero adeguatamente formato.**

TUTTO CIÒ deve risultare dalla documentazione relativa all'AUTOCONTROLLO.



*L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina (punto 4)
La presenza degli assistenti bagnanti deve essere continua*



QUANTI ASSISTENTI BAGNANTI?

In mancanza di norme regionali, **il NUMERO** degli assistenti bagnanti è stabilito dal gestore della piscina e **deve essere indicato** nel piano di **AUTOCONTROLLO**.



L'ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico ambientali.
(Punto 4 Accordo)

Le funzioni di addetto agli impianti possono essere svolte **dal responsabile della piscina** purché in possesso delle competenze necessarie o **affidate a ditte esterne.**

Deve risultare dal piano di autocontrollo.



L'AUTOCONTROLLO

L'Accordo 2003

indica solamente gli elementi fondamentali ed esemplificativi dell'autocontrollo perchè

il piano di autocontrollo va “progettato” dal gestore per la singola piscina e non può essere predeterminato in modo astratto

né può essere definito dall'Ulss, che non procede più alla **vidimazione di registri o altra documentazione**



I REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

L'Accordo 2003 non disciplina i requisiti strutturali ed impiantistici perché punta sui parametri igienico ambientali.

Unica eccezione il locale di primo soccorso

Al PROGETTISTA è lasciata ogni scelta tecnica. Le disposizioni tecniche regionali avranno carattere **prestazionale** piuttosto che **morfologico**,



LE ANALISI INTERNE

L'Accordo 2003 prevede che le procedure messe in atto siano effettivamente tali da garantire il rispetto dei parametri dell'Allegato (punto 6)

**Il gestore pianifica una serie articolata di attività nell'ambito del piano di autocontrollo:
le analisi sono una parte di tali attività!**



Responsabilità del Gestore tra discrezionalità e vincoli

VINCOLI

REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI
allegato A dell'Accordo



L'ALLEGATO 1. Requisiti igienico-ambientali

Proposti dal Ministero della Salute
sono stati accettati dalle Regioni come

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
da garantire su tutto il territorio nazionale



**Sono modificabili solo con un nuovo
ACCORDO STATO REGIONI
e non UNILATERALMENTE dalla
singola Regione**



L'Allegato 1. Requisiti igienico-ambientali

L'ACQUA DI VASCA

è l'obiettivo principale dei controlli analitici



Accordo 2003: i requisiti di qualità dell'acqua in vasca
“devono essere raggiunti in qualsiasi punto”.

L'ACQUA DI IMMISSIONE

Accordo 2003: “il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato *ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne* di gestione o sopraggiunti inconvenienti”



La RESPONSABILITÀ dell'ULSS

deriva da diverse norme sanitarie, in particolare...

D.P.C.M. 28 novembre 2001
sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

*“1.2 - Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque delle **piscine pubbliche o di uso collettivo** **PREVENZIONE COLLETTIVA***

Stessi contenuti nella nuova bozza di DPCM sui Lea



La RESPONSABILITÀ dell'ULSS

viene esercitata attraverso

- **controlli esterni a campione**
- **provvedimenti dell'autorità**



CONTROLLI ESTERNI (punto 7)

Con la **separazione delle responsabilità** i controlli delle aziende sanitarie

- sono effettuati secondo piani di controllo tenuto conto delle peculiarità locali
- finalizzati alla tutela della salute dell'utente
- tramite un controllo sulle azioni intraprese dal gestore.

La responsabilità della tutela della **salute degli utenti-clienti** è in capo al gestore



CONTROLLI ESTERNI (punto 7)

ISPEZIONE



Va privilegiato l'esame di locali, impianti, modalità gestionali e documentazione di autocontrollo.

CAMPIONI



I prelievi per analisi di laboratorio **vanno eseguiti in** relazione alle **risultanze** dei controlli ispettivi.

FREQUENZA



La frequenza dei controlli esterni è a campione



CONTROLLI ESTERNI (punto 7)

PROVVEDIMENTI D'AUTORITA'

Punto 7.2 dell'Accordo 2003

“7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina **siano venuti meno i requisiti igienico- sanitari previsti** disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere **all'eventuale chiusura dell'impianto.**”

Lo strumento giuridico a disposizione è la classica **ordinanza contingibile urgente** del Sindaco su proposta dell'Ulss



PROVVEDIMENTI D'AUTORITA'

Sono situazioni straordinarie:

- di **effettivo e immediato** rischio per l'utente
- dove l'Autocontrollo **ha fallito** il suo obiettivo

L'Accordo 2003 non fornisce parametri di giudizio,
né formule precostituite per stabilire i casi di chiusura...
... disposta dall'Autorità, secondo la valutazione e la
discrezionalità tecnico professionale dell'ULSS.



SANZIONI - (punto 8)

“In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie formulate dall’autorità sanitaria può essere comminata una sanzione secondo criteri e modalità stabilite dalla Regione”

Sono comunque applicabili:

- le sanzioni previste dai regolamenti comunali d’igiene;
- la sanzione penale prevista in caso di inosservanza delle Ordinanze dell’Autorità Sanitaria (art. 650 Codice Penale);
- le sanzioni previste in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994).



CONCLUSIONI


**L'AUTOCONTROLLO È IL VERO
STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE...**

Punto 6 dell'Accordo:

*Quando il responsabile della piscina riscontra valori dei parametri igienico sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, **deve provvedere per la soluzione del problema e il ripristino delle condizioni ottimali.***



**Per la sicurezza e la qualità
del sistema Piscina è necessaria
la **RESPONSABILITÀ** di ciascuno,
utenti compresi,
e la **PROFESSIONALITÀ** di tutti.**





***Promuovere comportamenti
corretti migliora la qualità
della vita***

Piano sanitario nazionale 2006-2008

“Guadagnare salute”

documento approvato dalla Conferenza ministeriale intergovernativa,
Copenaghen 12.9.2006